CONFIMI INDUSTRIA
Confederazione dell'Industria Manifatturiera italiana e dell'Impresa Privata

Prot. n. 120/2026 Roma, 28 settembre 2026

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Alla c.a. del Vice Ministro
On. Prof. Maurizio Leo

Alla c.a. del Direttore Generale delle Finanze
Dott. Giovanni Spalletta

Agenzia delle entrate

Alla c.a. del Direttore Generale
Dott. Vincenzo Carbone

Oggetto: Reverse charge "edilizia" e risposta AdE Telefisco 24/9/2026

Ill.mi,

cogliamo l'occasione per tornare[1] a sensibilizzare circa l'esigenza che il legislatore rimetta mano alla normativa di cui all'articolo 17 comma 6 **lettera *a)*** e **lettera *a-ter)*** del DPR 633/72 (ed equivalenti disposizioni del d.Lgs 10/2026).

L'Agenzia delle entrate, in occasione dell'evento in oggetto, ha infatti fornito una risposta (pubblicata su Il sole 24 ore del 24/9/2026) che rende evidente quanto sia improrogabile quanto auspicato.

Ci riferiamo al seguente passaggio (e in particolare a quanto evidenziato in enfasi):

"… con la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 si è affermato che il settore edile di cui alla normativa nazionale deve essere identificato nelle attività di costruzione individuate nella tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin 2004, ed alle relative note esplicative, entrambe consultabili sul sito www.agenziaentrate.it., precisando che, ai fini dell'applicazione del reverse charge, assume rilievo la sezione F («Costruzioni») della predetta classificazione. Tale indirizzo è stato successivamente confermato nella circolare n. 14/E del 27 marzo 2015, con la quale si è affermato che il reverse charge di cui alla lettera a) dell'articolo 17, sesto comma, continua, invece, ad applicarsi solo alle ipotesi di subappalto relativamente alle attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche Ateco, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento. A seguito dell'adozione della nuova classificazione Ateco 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e divenuta operativa dal 1° aprile 2025, alcune attività

[1] In tal senso già nostre osservazioni inviate all'attenzione del Viceministro – congiuntamente a ANC – lo scorso 30/1/2026 (ns. prot. 10/2026) in merito a vari suggerimenti per l'aggiornamento del T.U. Iva e la riforma, parte Iva.

Via Tagliamento, 25 – 00198 Roma
tel. 06 86971894
E –mail: info@confimi.it – www.confimi.it

precedentemente ricomprese nella sezione F della classificazione Ateco 2007 (aggiornata nel 2022) risultano ora collocate in differenti sezioni della classificazione. ***In linea*** *con i criteri interpretativi espressi nelle richiamate circolari n. 37/E del 2006 e n. 14/E del 2015, l'applicazione del reverse charge continua a essere* ***subordinata alla riconducibilità*** *dell'attività svolta alla sezione F della classificazione* ***Ateco vigente"****.*

Condividiamo la conclusione dell'Agenzia con riferimento al caso dei **subappalti** della **lettera a)**[2] che "avvolge" (fin dal 2007) l'intera sezione F "costruzioni", riqualificazioni operate dagli Ateco comprese[3].

Siamo **fortemente preoccupati**, invece, per l'impatto operativo dell'ultimo periodo, **se** declinato sui servizi della **lettera *a-ter*)**[4] dove, com'è noto, nella citata circolare 14/E del 2025 fu operata una selezione circoscritta a quanto sostanzialmente vicino ai casi oggettivamente richiamati dalla norma (demolizione, installazione di impianti e completamento edifici). In altri termini, com'è noto, questa disposizione non si applica a tutte le attività della sezione F ma solo a quelle individuate nella circolare 14/E richiamando gli Ateco 2007. Facciamo un solo esempio (se ne potrebbero fare infiniti). Se decliniamo quanto affermato al Telefisco **dovremmo** paradossalmente **concludere che gli idraulici, da aprile 2025, dovrebbero applicare il RC solo quando si occupano di impianti geotermici** (si noti l'evoluzione del 43.22.01) e non più nel caso di impianti "tradizionali" (ora 43.22.05, 43.22.06, 43.22.07) né per quelli del gas (43.22.06).

Riformulazioni / ricodificazione 2025 ← 43.22 Codici impiantisti «idraulici»

ATECO 2025		ATECO 2022 (e 2007)		CONTENUTO_COMUNE_ITALIANO
43.22.01	Installazione di impianti geotermici	43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione	- installazione, riparazione e manutenzione di impianti geotermici
43.22.02	Installazione di impianti di depurazione per piscine	43.22.04	Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)	il contenuto della sottocategoria di ATECO 2025 è interamente coperto dalla corrispondente sottocategoria di ATECO 2022 e viceversa
43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento di incendi	43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)	il contenuto della sottocategoria di ATECO 2025 è interamente coperto dalla corrispondente sottocategoria di ATECO 2022 e viceversa
43.22.04	Installazione di impianti di irrigazione per giardini	43.22.05	Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)	il contenuto della sottocategoria di ATECO 2025 è interamente coperto dalla corrispondente sottocategoria di ATECO 2022 e viceversa
43.22.05 ?	Installazione di altri impianti termo-idraulici	43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione	- installazione, riparazione e manutenzione di impianti idraulico-sanitari
43.22.06 ?	Installazione di impianti per la distribuzione del gas	43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)	il contenuto della sottocategoria di ATECO 2025 è interamente coperto dalla corrispondente sottocategoria di ATECO 2022 e viceversa
43.22.07 ?	Installazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria	43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione	- installazione, riparazione e manutenzione di: • sistemi di riscaldamento, ad esempio pompe di calore e collettori solari termici • caldaie, torri di raffreddamento • impianti e condotti di ventilazione e di condizionamento dell'aria - installazione di condotti
43.22.07	Installazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria	43.99.09	Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a.	- costruzione o installazione di stufe in muratura

[2] Peraltro il quesito formulato dalla redazione del Telefisco, in merito alla ricollocazione fuori sezione F dell'attività di **"conservazione e restauro del patrimonio culturale"** (ora 91.30.01), riguardava solo la fattispecie del subappalto.
[3] Invero si potrebbe osservare non è che il rischio di frode, se c'era fino al 31/3/2025, sia venuto meno dal 1/4/2025 per l'effetto di una diversa qualificazione statistica dell'attività, ma è evidente che per seguire una logica interpretativa quanto più semplice possibile non si vedono altre strade praticabili (bene così, quindi).
[4] Già non mancano commenti di chi paventa l'estensione della conclusione , anche nelle riviste, in tal senso,Eutekne Info del 25/9/2026.

Ci sembrano pertanto plausibili due ipotesi:

1) che l'Agenzia aggiorni (attività tutt'altro che banale) l'elenco della circolare 14/E/2015 con le classifiche Ateco 2025.

Oppure:

2) che l'Agenzia precisi che per la lettera a-ter) rimane fermo, a normativa vigente, l'elencazione contenuta nella suddetta circolare 14/E avendo riguardo alla previgente classifica Ateco 2007.

A nostro giudizio **la soluzione preferibile è la seconda** con l'invito al legislatore di **cogliere l'occasione per migliorare la norma**.

La proposta che (ri)alleghiamo[1] - per i riscontri che abbiamo avuto modo di testare nel tempo – avrebbe il pregio di assorbire in logica semplificatoria, ma senza stravolgere le sostanziali impostazioni della prassi AdE[5], le innumerevole criticità che riscontrano gli operatori (fin dal 2007 e non solo per le variazioni dei codici Ateco *de quo*).

Punti di decisiva semplificazione come potrete osservare riguardano: il superamento **delle criticità di inquadramento** giuridico **del rapporto contrattuale** nonché **del settore** a cui è riconducibile la prestazione (per entrambe le disposizioni); gli **interventi di "completamento"** (per la disciplina della lettera a-ter).

Nel rimanere a disposizione per eventuali confronti, ringraziamo per l'attenzione e porgiamo distinti saluti.

Il Vice Presidente Confimi Industria
con delega alla Semplificazione, P.A. e Fiscale
Flavio Lorenzin



Il Direttore Generale di Confimi Industria
Fabio Ramaioli



Il Responsabile del Coordinamento fiscale
di Confimi Industria
Francesco Zuech

In allegato:
Proposta semplificazione *reverse charge* in edilizia ed edifici

[5] Tutt'altro, la gran parte delle precisazioni, secondo la nostra proposta, verrebbero codificate.

ALLEGATO

PROPOSTA SEMPLIFICAZIONE REVERSE CHARGE IN EDILIZIA ED EDIFICI

Si formula una proposta di revisione della disciplina dell'articolo 17, comma 6 lettere a) e a-ter) del DPR 633/72 (articolo 64 comma 6 lettere *a)* e *c)* del T.U.Iva). Trattasi di proposta proiettata a semplificare la materia e ad assorbire anche gli imbarazzi emersi dalle novità conseguenti la codifica ATECO, a partire da aprile 2025.

Riscrittura lettera a) e lettera a-ter) del comma 6 dell'articolo 17 del DPR 633/72

Le lettere a) e a-ter) dell'articolo 17 comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 sono sostituite dalle seguenti:

a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter) rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori. A prescindere dall'inquadramento giuridico del sub contratto e dal settore di iscrizione anagrafica dei sub contraenti, la disposizione si applica nei casi in cui, per gli interventi effettivamente riconducibili alle attività della sezione F "costruzioni" dei vigenti codici ATECO, vi sia un intervento di manodopera eseguito nel cantiere, a prescindere dal grado di intensità e dal valore[6], tanto se eseguito in rapporto diretto dal sub prestatore quanto se eseguito attraverso ulteriori sub prestatori. La disposizione si applica anche ai cosiddetti noleggi a caldo. Per i contratti di sub fornitura con bassa intensità di manodopera, ovvero nei quali il costo della manodopera è inferiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi[7], il sub fornitore ha facoltà di non applicare l'inversione contabile[8];

a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione o rifacimento e manutenzione degli impianti [~~e di completamento~~][9]~~,~~ *di intonacatura, stuccatura e tinteggiatura, relative ad edifici, a prescindere dall'inquadramento giuridico del contratto e dal settore di iscrizione anagrafica del prestatore, dell'eventuale appaltatore e del committente, nei casi in cui vi sia un intervento di manodopera eseguito nel cantiere relativo all'edificio o afferente l'edificio, a prescindere dal grado di intensità e dal valore, tanto se eseguito in rapporto diretto quanto se eseguito attraverso sub prestatori. La disposizione non si applica agli impianti non serventi l'edificio ma funzionali al ciclo produttivo dell'impresa che utilizza l'edificio né agli impianti fotovoltaici oggetto di accatastamento autonomo in categoria catastale D. Nel caso di unico contratto avente*

[6] La previsione dell'irrilevanza del grado di intensità di manodopera **è peraltro coerente** con quanto previsto dalla lettera ***a-quinquies*** - come riformulata dall'art. 9 del D.L. 84/2025 - del medesimo articolo 17 comma 6 e riguardante le "*prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati ~~caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma~~, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica …*".

[7] Il parametro è individuato argomentando in contrariis la definizione di "contratto ad alta intensità di manodopera" di cui all'articolo 2 comma 1 lettera e) del d.Lgs 36/2023 (Codice dei contratti).

[8] Idem per lettera a) dell'art. 64, comma 6, del D.Lgs 10/2026 (T.U. Iva).

[9] Parte da eliminare, ndr.

ad oggetto la demolizione e costruzione dell'edificio è possibile non suddividere il trattamento applicando la rivalsa dell'Iva sull'intera prestazione. Per l'individuazione delle citate prestazioni relative agli impianti degli edifici è possibile fare riferimento, infra sezione F "costruzioni" al contenuto dei vigenti codici ATECO del gruppo "Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione edili", avendo comunque riguardo all'unicità dell'impianto posto a servizio dell'edificio, anche se parti di esso sono posizionati all'esterno dello stesso, con esclusione degli impianti di irrigazione, delle piscine e dei parcheggi esterni all'edificio.[10]

Motivazione

La proposta è improntata a finalità di semplificazione interpretativa. La disciplina necessità di un aggiornamento anche per l'effetto delle recenti modifiche introdotte nei codici ATECO. Da aprile 2025, infatti, sono a tutti gli effetti in vigore i nuovi codici ATECO 2025 con riclassificazioni che richiederebbero un riposizionamento dei chiarimenti di prassi; prassi dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 14 e n. 37/E del 2015) che ha provato a individuare l'ambito applicativo della disciplina della **lettera *a-ter)***[11] dell'articolo 17 comma 6 del DPR 633/72 ma che si è rilevata non completamente adatta a delineare un quadro inequivocabile. Non meno problematica, fin dal 2007, si è rilevata la disciplina della **lettera *a)***[12], per i subappalti in edilizia (sono oltre 30 i documenti – fra circolari e risoluzioni - che la direzione generale dell'Agenzia delle entrate ha emanato all'epoca, spesso con conclusioni contrastanti); la lettera *a)*, dal 2015, assume un ambito applicativo limitato ai casi in cui l'operazione non rientra nella disciplina della lettera a-ter.

Con la proposta si auspicherebbe una **rimodulazione che semplifichi la gestione interpretativa** impostando la norma su **criteri più semplici** in grado di assorbire (mantenendo ferma la finalità) la gran parte delle criticità riscontrate in questi anni.

Filo conduttore

Ferma restando l'esclusione del meccanismo per le mere (sole) cessioni o somministrazioni di beni, il **filo conduttore**, che guida la riformulazione lettera *a)* e della lettera *a-ter)*[13], poggerebbe sulle seguenti direttrici:

i. superamento, in primis, delle questioni dipendenti **dall'inquadramento giuridico del rapporto contrattuale** (le modifiche suggerite sancirebbero, in sostanza, l'indifferenza, a questi fini, fra appalto e cessione con prestazione accessoria);

Irrilevanza dell'inquadramento giuridico

ii. stabilire che il *reverse charge,* a prescindere dal settore di appartenenza del fornitore nonché – nel caso delle ipotesi contemplate nella lettera *a-ter)* – anche dell'eventuale appaltatore del committente, trova **applicazione in tutti i casi in cui vi sia un intervento di manodopera** (i.e. installazione o montaggio), a prescindere dal grado di intensità e dal valore (e quindi senza particolari complicazioni probatorie), eseguito **nel cantiere edile** (subappalti lettera a) o **nell'edificio** (prestazioni lettera a-ter), sia laddove l'intervento sia eseguito in

Rilevanza dell'intervento in cantiere

[10] Lettera c) dell'art. 64, comma 6, del D.Lgs 10/2026 (T.U. Iva).
[11] Lettera c) dell'art. 64, comma 6, del D.Lgs 10/2026 (T.U. Iva).
[12] Lettera a) dell'art. 64, comma 6, del D.Lgs 10/2026 (T.U. Iva).
[13] Da considerare poi ai fini delle equivalenti disposizioni contenute nell'articolo 64 del T.U. Iva.

rapporto diretto dal prestatore (appalto) sia laddove la fornitura sia eseguita dal fabbricante dei suddetti componenti con l'ausilio di uno o più sub prestatori (subappalti). Ai fini della lettera a) la semplificazione varrebbe anche per i contratti di noleggio cosiddetto a caldo; per le subforniture di cui alla lettera a) con intensità di manodopera inferiore al 50% (costo personale sul totale corrispettivo) verrebbe comunque consentito al sub fornitore di disapplicare il *reverse charge* al fine di evitare l'accumulo di crediti Iva (il sub fornitore dovrà in tal caso essere in grado di dimostrare - in caso di verifica – che il costo della manodopera non ha superato il 50% del valore del corrispettivo fatturato);

Derogabilità per interventi (lettera a) low labour

iii. superamento espresso (in linea con i prevalenti chiarimenti di prassi dell'Agenzia) degli ATECO anagraficamente adottati dal fornitore (tanto per la disciplina della lettera *a* che della lettera *a-ter*), **avendo invece riguardo** all'oggettiva riconducibilità della fornitura e alla posizione della filiera, ovvero, per la lettera *a)*, alle sub forniture comprensive di manodopera relative ad **immobili e opere di ingegneria** nonché, per la lettera *a-ter)*, per le forniture comprensive di manodopera, ivi individuate, e riguardanti i **soli edifici e i relativi impianti**;

Individuazione effettiva (non necessariamente anagrafica)

iv. mantenimento dell'esclusione dal *reverse charge* per gli impianti non serventi l'edificio, ma funzionali al ciclo produttivo dell'impresa (come opportunamente precisato nella circolare AdE 37/E/2015);

v. esclusione, dalla disciplina della lettera *a-ter)*, dell'inversione contabile per i lavori di completamento degli edifici, al pari di quelli di costruzione, tranne per l'intonacatura, stuccatura e tinteggiatura, rendendo superfluo il ricorso al contenuto dei codici ATECO che viene invece espressamente richiamato solo per la "installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione edili".

Omogeneità del trattamento

Una riscrittura nel senso prospettato **risolverebbe moltissime anomalie** e disparità di trattamenti poco giustificabili. Ne **esemplifichiamo** alcune:

- le sub prestazioni d'opera per l'installazione, in cantiere, di **armature per il calcestruzzo** armato (ATECO 2025 43.41.00; ATECO 2007 43.99.99) funzionano attualmente in *reverse charge*, (articolo 17 comma 6 lettera *a*), solo se rese a favore di un'impresa di costruzioni (codici 41, 42 o 43) ma non anche quanto rese ad imprese di presagomatura dell'acciaio per cemento armato (ATECO 24.33.03)[14]; con la modifica emendativa il reverse charge funzionerebbe anche nel caso in cui la medesima prestazione sia resa su incarico delle citate un'impresa di presagomatura (settore manifatturiero) e da quest'ultime per la fatturazione della fornitura con posa alle impresa di costruzione;
- il reverse (dal 2015) trova invece sempre applicazione per la **posa di infissi** fatturata da un posatore non fabbricante (ATECO 2007 43.32.02) verso qualsiasi impresa (vuoi il falegname appaltatore vuoi il committente principale) in funzione dell'articolo 17 comma 6 lettera *a-ter;* con l'espunzione delle prestazioni di completamento contenuta nella proposta, detta posa

[14] Cfr Risoluzione AdE 172/E del 13/7/2007.

troverebbe applicazione solo nel caso di sub prestazioni disciplinate dalla lettera a (esattamente come nel caso delle retro citate armature).

Si osservi che, **per l'effetto di quanto proposto** (punto ii e iii) **entrerebbero in reverse** anche le forniture, purché con manodopera in cantiere, rese in subappalto all'impresa di costruzione (appaltatrice) dei fabbricanti dei manufatti (i.e. **falegname, fabbro, lattoniere, impresa della presagomatura, ecc.**), mentre rimarrebbero escluse (punto iii e v) quelle che i medesimi soggetti dovessero fatturare al committente principale in quanto relative alla costruzione o completamento di edifici e quindi ad operazioni non contemplate dalla lettera a-ter.

Modifiche riferite alla sola lettera a-ter

Lavori di completamento edifici

Con il testo proposto si arricchisce la norma stessa, da una parte, con gli elementi interpretativi tratteggiati dalla prassi dell'Agenzia delle entrate (in continuità quindi con gli stessi) ma si eliminano, dall'altra, aspetti che rimangono difficilmente qualificabili e continuano a generare difformità di comportamenti fra gli operatori. A tal ultimo riguardo si propone di **togliere** dalla lettera *a-ter* **i lavori di completamento** (diversi dall'installazione, rifacimento e manutenzione degli impianti serventi gli edifici), salvo richiamare espressamente i **soli lavori di intonacatura, stuccatura e tinteggiatura** realizzando così, anche se solo in parte, una delle tante promesse secondo cui, una volta a regime la fatturazione elettronica, sarebbe stato possibile ridurre le casistiche applicative del *reverse charge.* Reverse charge che, ricordiamo, rappresenta un meccanismo derogatorio alla regola generale della rivalsa ed è, quindi, per definizione fonte di complessità operativa.

Proprio le attività di completamento – richiamate solo in parte dalla circolare 14/E/2015 (§ 1.4) – sono fonte della **maggior parte dei dubbi e difficoltà interpretative**. Emblematico, peraltro, il fatto che a fronte di una specifica disposizione "speciale" (la lettera *a-ter*, citata) nella circolare citata l'Agenzia sia stata costretta (si immagina non senza imbarazzo) a precisare che il termine "completamento" edifici è stato utilizzato dal legislatore in modo "atecnico" non essendo rinvenibile né nell'art. 3 del TUE (Testo unico edilizia) né nella Direttiva Iva. Con il ridimensionamento del testo normativo verrebbero pertanto superati i molti dubbi su casistiche diffuse quali quelle legate ad attività di fabbricazione di lavori di carpenteria (i.e. fabbro, lattoniere, falegname, ecc.) qualificabili tanto come attività manifatturiere (industriali o artigianali) quanto, per la posa, nel settore costruzioni. Con l'espunzione dei lavori di completamento tali forniture risulterebbero pertanto inequivocabilmente escluse dalla lettera a-ter, mentre vi rientrerebbero attraverso la riformulazione della lettera a), per come proposta, nel caso di subforniture e per i casi di sub prestazioni di posa in opera o installazione (i.e. posa di porte, finestre, pavimenti ecc.).

Fabbro, lattoniere, falegname

Impianti serventi gli edifici; superamento sopravvenute incoerenze circ.14

Con la prospettata riscrittura della lettera a-ter (a differenza della lettera a) verrebbe operato un espresso richiamo interpretativo ai **codici ATECO vigenti** (oggi ATECO 2025) **esclusivamente per il gruppo** delle *"Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione edili"* (ovvero **gruppo 43.2**), risolvendo gli imbarazzi sorti nel 2025 a seguito delle modifiche intervenute sulla codifica ATECO. L'**elenco** contenuto nella citata **circolare 14/E/2015** dell'AdE - che **richiama solo alcuni dei codici ATECO versione 2007** - è infatti divenuto indubbiamente incoerente con le nuove codifiche. Senza un intervento normativo (o interpretavo di prassi che, però, sarebbe difficilmente giustificabile senza un adeguamento normativo) per gli operatori non è infatti possibile prendere a riferimento le nuove codifiche 2025 né cogliere le (in alcuni casi) migliori precisazioni ivi contenute, pena arrivare a paradossali ed imbarazzanti conclusioni secondo cui, ad esempio, dal 2025 l'idraulico rimarrebbe in *reverse charge* solo per la realizzazione di impianti geotermici (il codice 43.22.01 richiamato nella citata circolare AdE, se analizzato nella versione ATECO 2025, contempla, infatti, solo tale tipologie di impianti ricodificando gli altri impianti in nuovi codici non richiamati, poiché all'epoca non esistevano, nella citata circolare 14/E/2015). La proposta introdurrebbe nel testo normativo anche le precisazioni di prassi (circolari 14 e 37/E, cit.) secondo cui sono **esclusi** gli **impianti di irrigazione**, delle **piscine** e dei **parcheggi esterni all'edificio** mentre vanno considerati nella loro unicità gli impianti serventi l'edificio anche se parti di esso sono posizionati all'esterno dello stesso. Discorso analogo per il richiamo dell'esclusione dal *reverse charge* della lettera *a-ter* anche per le **centrali fotovoltaiche** (a prescindere che siano collocate sul lastrico solare o su altre aree pertinenziali dell'edificio) laddove oggetto di autonomo accatastamento D/1 o D/10 (circolare 37/E, cit.).

Demolizione e ricostruzione edificio

Non risulterebbe invece necessario operare richiami agli ATECO per l'individuazione delle prestazioni di **pulizia** e di **demolizione** degli edifici, salvo, per quest'ultimi, riportare nella norma la precisazione di prassi (circ. 37/E, cit.) secondo cui in caso di unico contratto avente ad oggetto la demolizione e la (ri)costruzione dell'edificio è possibile non suddividere il trattamento applicando la rivalsa dell'Iva sull'intera prestazione. Ci si riferisce, come premesso, alla disciplina della lettera a-ter perché nel caso di subappalti ai sensi della lettera a) il *reverse charge* rimane ineludibile per tutti i subappalti riconducibili alla sezione F (costruzioni) degli Ateco.